



GIUSTIZIA A CARBONE = INTOCCABILE INTRIGO

DAL TRITELLO ALL'INFERIGNO, IL CASTIGO IN 3 SENTENZE

Dalla nascita delle "Costituzioni" Umane derivate dalle civiltà susseguitesi durante i tempi dell'Evolutione, la determinazione della non occasionalità della necessità di dirimere controversie fra soggetti umani di qualsiasi razza e appartenenza etnica, è sempre stata oggetto di discrezionale motivazione facoltativa affidata alla praticabilità di regole e "dogmi" scaturiti da secoli di avvicendamenti consortili di esperienze collegate ai "Doveri Coatti" di qualsiasi vivente che, in maniera intransigente e forzosa, ha sempre avuto ed ha l'obbligo di osservare, pur non conoscendoli, dei "Disposti" che, per tutti, esistono da sempre e vanno rispettati, da tutti.

Tale "Organizzazione" di obblighi, corredata di molteplici (infiniti) regolamenti talvolta almeno coerenti, ove non osservata meticolosamente dai sottoposti umani e gestita da altra Comunità Preposta, definitasi all'uopo abilitata da se stessa e agli stessi obblighi apparentemente soggetta, (che detiene la supremazia decisionale ed operativa su ogni contrasto fra viventi e cose ad essi collegate), determina non soggettive praticabilità di diritti in virtù della assoluta acquisizione di doveri non occasionalmente pattuiti ed accordati da rappresentanti delle Comunità stesse auto incaricatesi vicendevolmente della (omertosa) incombenza, fino a prova sostenibile di incontestabile arbitrio, evidentemente non praticabile da diversa Istituzione Autorizzata, finora non utilizzata per motivi di quiescente disordine procedurale mai riconciliabile con le pur anche appariscenti sincrasie burocratiche di Principio (fra Potere Legislativo ed Esecutivo ma non fra quello Giudiziario e Se Stesso).

Orbene, una Organizzazione di "riflessi" di Obblighi avvicendati alle Regole di Convivenza coerentemente introdotte dai Legislatori, con retrospettive ben significative dei doveri comportamentali di tutta la specie umana, è stata praticata da sempre per surrogare una convenzione sulle rispettive Osservanze (di Diritti e Doveri) di ogni Ordine e Grado di giustificabilità concordata nella non ottemperanza qualsiasi di tutti o soltanto taluni propositi esecutivi delle "Norme" accettate ed emanate dagli Istituti Preposti ad hoc, delimitati o corroborati da specifiche "deroghe" o "compensazioni" definite universalmente "magistratum gero judicialis" che consentono la praticabilità di taluni "vizi" procedurali che esonerano dall'osservanza classica di disposti e articolazioni delle Norme Scritte rendendo accessibili svariate interpretazioni soggettivamente composte, volte a dirimere contenziosi identici ma diversamente trattabili nei concetti e nei contenuti, imponendo forzatamente talune direzioni di "valutazione estrinseca" fuori ed oltre la intersecabilità di prospetti di giudizio rispettosi o conformi alle Leggi promulgate e vigenti, comunque diversamente interpretabili soggettivamente.

Tale "incidente di praticabile diversità soggettiva" nell'interpretazione e applicazione di Norme di Diritto nelle diverse attribuzioni dell'accesso ai contenziosi di richiamo alla natura legale, deriva ed è assolutisticamente concentrato sulla sostenibilità delle deroghe e arbitrati

generati dalla soggettiva caratterizzazione dei contenziosi stessi nelle differenti o cangianti accessibilità di riferimento delle zone autarchiche contenenti le diverse "corporazioni" di Norme e Regole da definirsi "non indicative ma determinanti in toto" della direzione di pretestuosa "classificazione coerente" della "zona di disimpegno" di tutte le attribuzioni future e successive di un "Giudizio Preterintenzionale", così tanto oggi praticato da tutte le Classi Giudicanti operative installatesi coi concorsi, superati dopo l'ottenuta abilitazione all'accesso stabilita non individualmente ma con predominanza collettivamente determinata al plauso, non alla presunta sostenibilità elementare di fattura giuridico-legale, di "mestiere convenientemente praticabile" che, con anche nessuna esperienza di merito e di sistema, a solo 30 anni di età, conferisce a tutti i partecipanti aventi causa e diritto acquisiti, di disporre della vita di propri simili, malauguratamente malcapitati dentro le maglie dell'indotto di giudizio ad essi affidato, in virtù del superamento di tutte le difficoltà ("domandine d'esame del concorso a tema") contenute ed estrapolate dai testi studiati nei rispettivi Centri Didattici frequentati e scelti magari dalla famiglia stessa, e dopo aver praticato brevi periodi di "presenza" presso Studi o Uffici della stessa specie professionale ancora non praticata ma pur anche di altro indirizzo giuridico di merito e di preferenza, talvolta provvisori perché legati a carriere più remunerative, come tutti.

Cosicché, ove la praticabilità della Materia Giuridica abbia avuto i natali dallo studio e dai risultati finali (Tesi di Laurea individuali sostenute e superate magari anche non a pieni voti) ottenuti praticamente sui Volumi Vari (tipo N° 5 o N° 8 o altri) della Materia Didattica prescelta, l'indirizzo professionale sostenibile sarà per sempre prevaricato dalla soggettiva predisposizione a valutazioni di complesso indotto personale di provenienza didattico-istituzionale generato dagli studi svolti e assimilati dai libri consultati, che non compenserà mai le opportune disquisizioni alternative generate dalle necessità di "giudizio non preterintenzionale" finora mai praticato da nessuna Organizzazione Umana di Giustiziariato che utilizzi organi o comunità di "giudizio" (i giudici) essi stessi prevaricati dalla propria cultura di base, oltretutto assolutamente diversa da zona a zona di frequenza universitaria, per lo svolgimento della vita di tutti i giorni, per la famiglia di origine, per gli usi e costumi praticati, per le amicizie giovanili frequentate, per mancate concomitanze professionali, per la formazione di una propria famiglia, diversa, etc.

Si delinea pertanto una sindrome caratteriale certamente complessa che determina una pervicace propensione alla immunizzazione dei propri contrasti psico-osticopatici con la coerenza istituzionale obbligatoria della funzione giudiziale che non può ostracizzare, come invece avviene correntemente, nessuna rimozione personalizzante di oggettive proprie o improprie valutazioni di diversa concezione liberatoria, non appagante l'intima sensibilità, rinforzata dalla naturale quiescenza di risentimenti scaturibili da decisioni (sentenze, individuali o "assembleari") compatibili soltanto con un collegamento falsamente disinteressato e pur anche poco convincente, con la cultura personalizzata della professione svolta, purtroppo ampiamente limitata perché accessibile soltanto dopo esperienze ampiamente decennali che temprerebbero quindi decisioni, "corrette" dalla coerenza e non dalle personali interpretazioni delle "Logiche di Legge" che logiche non possono essere dato che sono inopportunamente assimilate, anche non deliberatamente, dai componenti il Sistema in maniera completamente differente o addirittura opposta laddove coerente con la "registrazione psicosomatica locale" dei significativi contatti procedurali assorbiti e successivamente praticati nello svolgimento della professione de quo.

Professione che, dall'inizio del semplice accostamento all'idea di una continuità progressiva, duratura e non frammentata da altre tentate esperienze pur anche di diverso indirizzo, non subirà le metamorfosi di qualsiasi altra occupazione la cui profilassi esecutiva risulterebbe comunque standardizzata ad una normale routine lavorativa; con un risultato ampiamente scontato della sostenibile idiosincrasia della "sentenza rimovibile a quo" emettibile, praticabile e giustificabile anche da colleghi e collaboratori di simile adeguamento propedeutico di base, la quale risulta semplicemente e anche didatticamente compatibile con una provvisoria esecuzione di fatto, in una alternanza concupita alla doverosa concatenazione di effetti liberatori o tragici che inducano comunque a ritenere obbligatorio un psicotico ricorso alla non corretta interpretazione del disposto della sentenza promulgata che potrà venire sostituita da altri "Propri Simili" in virtù delle intoccabili prerogative ad essi accordate dal "Sistema Immunitario" di autarchica indipendenza universale, proclamata dal legislatore con l'incoerente pregiudiziale di principio della non applicabilità del rispetto della "Norma" al "Controllore Controllato" se non da parte della stessa Organizzazione di appartenenza professionale, la sola giuridicamente (ma non legalmente) riconoscibile nelle controversie di diritto, attestanti eventuali "alicui auctoritatem detractus" di spavalda "legitima suspicio" non correttamente gestita dai titolari dell'impegno giuridico acquisito, praticato e amministrato con leggera ma enfatica formalizzazione comportamentale ben polarizzata; da qui, la necessità dei rispettosi approcci di "compiaciuto compatimento" concessi a qualsiasi "contatto" non omologato con la categoria di appartenenza per la quale il "doveroso rispetto e fiducia" sono assimilabili alla immunizzazione da ogni possibile vizio o delitto da essa praticabili durante tutte le incontrastate reminiscenze procedurali volte ad ottenere non indulgenti (profetiche da sicumera) ma incontrastate e inoppugnabili "perfette sentenze" rivedibili soltanto da operatori della stessa specie che, ove dissenzienti, dovranno rivisitarsi obbligatoriamente tutti gli Articoli dei Codici tirati in ballo, e solo quelli, che attestano l'esatta canonizzazione del "sentenziato" senza pretendere (?) di riverificare incoerentemente il tutto per sostituirne l'indotto con un altro simile, ricavato però da Articoli diversi estrapolati da Codici numerici diversi, e indicanti praticabilità diverse di sentenze e pene disponibili, a discrezione (piacere) della cultura personale canalizzata alla soggettiva interpretazione delle istruzioni dei procedimenti da altri effettuate, magari di altra simile Organizzazione determinata parimenti alla provvisoria esalazione finale della controversia con una punizione del delitto, scelta fra le tante disputate nel mucchio.

E la Giustizia? Quella vera (non filosofica) non esiste; e quella che esiste è gestita da uomini e donne convenuti in masse non omogenee da qualsiasi luogo, cultura e organizzazione del pianeta, a dirimere quesiti che vengono comunque trattati dall'individualità personale che compendia ogni attribuzione di corriva "disputatio legis" in un comune lavoro di assemblamento documentale di proposito e di principio che permetta di sentenziar giulivi alcunché a soddisfare codici e prebende (emolumenti lavorativi percepiti) senza profferire ingiusta e lutulenta emissione di "sententia dictum" comunque, e soltanto da essi, ritenuta soggetta, obbligatoriamente e per ignorante conclamazione universale (il Ricorso), a dissennata e inutile contestazione da contorcimento interpretativo di colleghi diversamente ma astrattamente coinvolti nella qualificazione di merito dell'espressione alternativa di "Giusta Applicazione degli Articoli di

Legge" e quindi genericamente la "attributio ex lege" che addormenta la coscienza e parifica le responsabilità, in ossequio ad un augure perfetto che non può cambiare la sorte.

Ecco talora e quindi che sopravanzano critiche e misture di dissenso poco propense a determinazioni di sopportazione unanime degli operati di settore che continuano a imperversare in ogni dove e direzione, come un simposiarca impone, a rendere Giustizia soltanto ad impegni sostenuti con dovizia di presenze (lavorative) ma assenze di "quae continentur tacite sed legitime contentionis summus discrimini" che non accettano mancanze di esperienza da parte di operatori talvolta surdimensionati con le cui "Espressioni di Giudizio" (sentenze) sono in grado di assassinare volontà, impegni ed intenti di continuità vitale da parte degli indimostrati rei, perequati dalle routines giustiziarie, devolute alle nostre comunità ignoranti dalle "fonti di Giustizia" ben consolidate ed inespugnabili addirittura anche da parte dei diretti "superiori" della gerarchica e intoccabile costruzione giudiziaria elementare costituzionalmente istituita.

L'argomento trattato induce pertanto un profondo rimestamento di tutta la "quaestio iudicialis" che comporta obbligatoriamente la sanzione definitiva della sostituzione integrale in ogni ordine e grado di tutti gli Ordinamenti di Giustizia Costituiti e vigenti che, con Decreto di Omologazione dell'Organo Responsabile Istituito a quo ed attivato, dovranno confortevolmente ma non gradatamente raggiungere ed aggiungere coerenti compromessi ad ogni nuova conformazione di "comune lecita espressione giudiziale" non reticente alle generiche attività di una Giustizia Sostenibile, non Preterintenzionalmente praticabile da tutti gli Ordini di Magistero ex Lege terrestri che dovranno conformarsi rapidamente ad una vera Costante Operativa: **MAI PIU' ESSERI UMANI, INNOCENTI O COLPEVOLI, PRIVATI DELLA LIBERTA' PERSONALE PRIMA DEL GIUDIZIO CON "AGNOSTICHE ORDINANZE DI CAUTELA". MA SOPRATTUTTO MAI PIU' INNOCENTI O NON MAI DUBITATIVAMENTE PROVATI COLPEVOLI, POSTI IN CARCERE PREVARICATAMENTE DA GIUDICI ALTERNATI!**

Deve pertanto essere attuato, dopo dissertazione probatoria e di Principio non subordinato a deroghe, un Ordinamento-Statuto di Giustizia che sovverta ogni possibilità di intercettazioni operative passate anche se non obsolete, praticabili per comodità di intervento ma da evitare come una malattia virale difficilmente contrastabile appunto perché ampiamente nota e precedentemente ben frequentata; quindi si istituirà una nuova "humana iura" (perché la praticabilità della soggettiva applicabilità della Legge da parte del Giudice oggi, NON E' APPLICARE LA LEGGE; vale a dire che oggi 3 giudici fanno 3 diverse "applicazioni" della stessa legge per lo stesso "reato") irrinunciabile e non manipolabile, per statuto, entro i successivi 5 anni, dopo i quali verranno attuate modifiche convergenti derivate dalle esperienze d'uso gestite non da personale umano ma dalle prerogative di accordabilità con fonti informatiche destinate alla praticabilità di oneri di principio accumulati nel recinto del tempo consumato o concordato e rispettato, assieme alla non più sostenibile praticabilità enfatica del "Vostro Onore intra iurem".

NUOVO ORDINAMENTO-STATUTO DI GIUSTIZIA E VADEMECUM OPERATIVO

- 1) Nessuno può partecipare ad essere, fare o diventare Giudice prima di aver compiuto 60 anni;
- 2) La durata dell'attività di Giudice è determinata in 5 anni solari non prolungabili;
- 3) Nessuno può convenire alla praticabilità di Giudice per o con Concorso Pubblico o Privato;

4) La nomina del Giudice avviene per Decreto del PdR, senza intervento o scelta o prevaricazione dei Tre Poteri dello Stato: Legislativo, Esecutivo e Giudiziario;

5) La scelta del Giudice spetta ed è praticata esclusivamente da Libero Organismo Popolare, coadiuvato dalle note personali dei "proposti non propostisi" prodotte dalla Presidenza della Repubblica, i quali possiedono ed hanno dimostrato competenze, meriti e qualifiche individuali, di fatto completamente autarchiche, di competenza, dirittura, onestà, serietà, esperienza e professionalità note, consolidate e sancite dal soddisfacimento di corretti, coerenti e proficui interessi comuni, senza alcuna soggettiva ideologia personale o di profitto onestamente praticabile ma contraria ai Principi della diagnostica giudiziaria improntata alle non parziali sostenibilità difensive, contro ogni perorabile dubbio innescato dalle accuse.

L'Organismo Popolare abilitato alla scelta "indirizzata" dei Giudici, da trasferire al Presidente della Repubblica, è formato e derivato da Operatori di Giustizia dalle consolidate e dirette attività personali nelle pratiche di Legge, appartenenti ad Organizzazioni di settore da almeno 30 anni consecutivi, con praticantato copiosamente e congruamente definito nella sostenibilità del rispetto di Regole e Disposti dei Codici adottati da tutta la Comunità da essi dipendente; un Comitato, di 200 addetti da essi stessi scelto a votazione segreta fra tutti gli iscritti, si riunirà ogni anno in assemblea e nominerà di volta in volta, e a scrutinio segreto, i nuovi Giudici di Diritto (3 componenti per 1 Giudice) che sostituiranno quelli uscenti per raggiunti i limiti di praticabilità istituzionali; le Organizzazioni aderenti comunque avranno facoltà di decidere cambiamenti funzionali all'avvicendamento delle sostenibilità personali dell'istituto della nomina dei nuovi Giudici (cioè dei 3 addetti cadauno). Con l'unica interferenza calamitata alla storica intraprendenza di Casta che propone e dispone qualsiasi inoppugnabile tecnico detrito a salvaguardia della "Specie del Giudizio" oltre qualsivoglia parametro di coerenza conclamata con "l'esterno" che possa generare attriti propiziatori come le dispute fra Giudici Ordinari. L'appellativo univoco di "Giudice" gestore dei Determinanti Poteri di Giudizio, è attribuito esclusivamente all'insieme di tre individui che hanno raggiunto il grado di Giudice, in possesso delle attribuzioni di età e caratteristiche stabilite dallo Statuto di appartenenza, operanti in tre diversi Dipartimenti di Giustizia situati assolutamente in zone d'azione e competenza di almeno 500 km di distanza fra loro e non hanno mai avuto rapporti di collaborazione, di studio o di semplice conoscenza personale; possono anche avere età diverse o al limite legale di praticabilità della professione giudicante; pertanto il termine "Signor Giudice" è appropriato ed efficace soltanto per indicare l'insieme dei tre componenti il Giudice stesso.

6) Tutti i Procedimenti (Processi) derivati ed avviati per delitti o controversie di fatto e di Diritto non verranno istruiti, accertati e prodotti dalla (attuale) Procura della zona di accadimento, territorialmente e automaticamente abilitata e incaricata, ma da tre distinte Procure di diverse Organizzazioni Giudiziarie non collegate o limitrofe o coadiuvanti, su mandato conferito dall'assemblea dei 10 Giudici più anziani (30 Persone) alle Procure stesse, scelte dai 10 in concomitanza e presenza di peculiari capacità investigative riscontrate, verificate e accertate durante i 5 anni di servizio (o meno) in qualità di Giudice Effettivo il quale pertanto dispone di conoscenza ed esperienza capaci di pretendere e discernere risultati omogenei e risolutivi nei tempi stabiliti (90 giorni lavorativi) e senza incertezze di procedura e compatibilità; i tempi di istruzione e accertamento definitivi dovranno rientrare sempre e senza deroghe nei

90 giorni lavorativi, impiegando personale e organizzazioni investigative qualificate appartenenti a sistemi di verifica consolidati e autorizzati per Decreto Presidenziale (vedi Esecutorie Fondamentali del Diritto), che verranno comunque esonerate in caso di esiti o risultati incerti o incoerenti, con prove e tempi accumulati non conformi.

7) Tutte le documentazioni processuali accumulate nei 90 giorni di istruttoria verranno riunite e trasferite dalla stessa Assemblea dei 10 e per Statuto, a 3 Giudici (9 persone) diversi e diversamente localizzati, stabiliti di comune accordo, i quali, senza nessun riferimento né collegamento né conoscenza reciproca dovranno verificare gli atti e determinare-comporre-proporre la propria sentenza e pena, con allegare e comprese ulteriori verifiche e indagini da ciascuno dei 3 richieste e pretese, trasmesse per conoscenza e anonimamente quelle reciproche degli e agli altri 2 elementi di giudizio, entro e non oltre ulteriori 90 giorni lavorativi, comprensivi di analisi, studio, ricerca nei codici attivi e stesura dei disposti definitivi (sentenza e pena) che verranno trasferiti entro i successivi 10 giorni alla Assemblea dei 10 che riunirà tutta la somma dei risultati-esiti delle procedure di tutti i componenti, a conclusione delle Istruttorie e dei Processi verbali e documentali già svolti, definiti e non compendiati.

8) L'applicazione dei disposti definitivi è e resta tassativamente sospesa per i successivi 60 giorni durante i quali essi subiranno il riesame obbligatorio da parte di tre "Giudici a Latere" (9 persone) fuori servizio operativo per raggiunti limiti di età ma attivati fino al 70°mo anno di età a compenso ridotto, conformemente alle disposizioni contrattuali convalidate e sottoscritte all'atto dell'accettazione della Prima Nomina di 1° Grado; verifiche ed eventuali correzioni saranno apportate entro e non oltre i 90 giorni successivi, dalla data di acquisizione delle pratiche, pena la decadenza del tutto per una nuova riedizione ispettiva che sarà demandata a "Giudici a Latere" di 2° Grado, territorialmente non compatibili, per conoscenze personali dirette con quelli di 1° Grado.

9) Nessun Giudice dispone o può disporre di fatto e di diritto di nessun tipo di Polizia Giudiziaria o Privata o Istituzionale per interventi provvisori di garanzia antecedenti tutte le sentenze del Giudice stesso, pena la decadenza del Diritto di Giustizia definitivo, che prevede la Sua immediata sostituzione ed allontanamento dal Sistema in ogni caso di prevaricazione diretta al consolidamento di "contabilità processuali" non in grado di definire equamente (con la concordanza di 3 sentenze e pene) tutta la gestione processuale praticata nel contesto trattato.

10) L'Istituto del Ricorso Preterintenzionale (che ogni giudice sa e rende operativo ad ogni propria sentenza e pena con indifferente e vaga ambiguità operativa gestibile comunque con la mera sostenibilità della praticabilità di tale ricorso in ogni e qualsiasi caso e disputa) è abolito e non più attivabile a causa della perequata caratteristica della sentenza ottenuta invariabilmente da 9 Giudici diversi (27 individui di diversa collocazione territoriale, culturale e di indirizzo non collegialmente né praticamente concomitanti di fatto e di attributo giurisdizionale assoggettabile ad apparenti disquisizioni di Diritto Comune comunque intercettate e derivate dalle proprie nozionistiche acquisizioni didattiche dissimili e difformi da quelle praticabili in giudizio assembleare nelle distinte sedi e condizioni di autonomia diretta.

11) L'applicabilità di disposti, sentenze e pene di giudizio decretate e comminate dal Giudice spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica che prescrive immediatamente il reato in caso di evidente diversità di "Intesa di Giudizio" dei 9 Giudici (27 intervenuti:3 componenti x 9

composizioni diversamente localizzate) chiamati al confronto che definisce la contesa in 9 e con 9 maniere e disposti diversi non commensurabili alle sentenze e pene pretese, determinanti le sintesi di praticabilità di quelli "previsti e sostenuti" in fase di giudizio conforme; il Presidente stesso stabilirà per Decreto la avvicinata diagnosi probatoria della risoluzione adottata, senza nessuna possibilità di ricorso da parte di PM a caccia di inibitorie tracce contrastanti procedurali della medesima istruttoria, da essi stessi contorsionata e o annebbiata, in virtù di poteri non oscuri accordati e sanciti dal Sistema, probo quanto basta per disperdere pubblico denaro a iosa affinché "Ingiustizia" venga fatta, anche col dubbio in ombra, come serratura della porta del castigo ma con 9 chiavi ben diverse per aprirla.

12) Le fasi di Ricorso del Giudizio come Appello e Cassazione sono aboliti, in virtù della conclamata inutilità del percorso probatorio contrario od opponibile diversamente perché soggetto esso stesso (anche virtualmente composito e definito per difetto di certificabilità dell'indotto documentale coerentemente predisposto dall'Accusa che dirime la sostenibilità dei propositi conflittuali) alla assoluta discrezionalità convinta dai numeri dei comma, degli articoli ex., dei paragrafi post., delle deroghe con. etc. e tutto il resto, presi a riferimento dal "Gestore" di giudizio, titolare e responsabile della "pratica contro".

13) La revisione di processi e procedimenti dopo, durante e prima di qualsiasi "godibilità" di sentenza contro persone fisiche può essere accettata e disposta soltanto su proposta presidenziale al Consiglio di Giustizia formato da 24 Accademici di oltre 70 anni di età scelti nelle Associazioni Professionali Nazionali non rigorosamente dedite alla Giurisprudenza, fra i più meritevoli e attivi per operati e intenti mai giustizialisti ma conformi agli eventi probatori.

14) Il Consiglio Superiore della Magistratura che gestisce attualmente in arbitrato il Sistema di Giustizia praticato e consolidato ma preterintenzionalmente coinvolto per specificità operative in tutte le dispute di giudizio gestite da ogni appartenente all'Ordinamento Giudiziario, deve essere disciolto e sostituito dal Consiglio di Giustizia Indipendente che dirimerà i contesti di Diritto e di Principio che il Giudice deve rispettare, osservare e verificare ma che ora, invece, provvede a decidere soggettivamente con sagace protervia per mezzo di disquisizioni ex lege improntate ad una personalistica riduzione finale che coinvolge l'Organizzazione stessa dei Sistemi di Giudizio nelle controversie assoggettate alla "mera necessità di risoluzione del contenzioso" eventualmente e successivamente contestabile, oggi, anche ai Responsabili Istituzionali del Diritto che compongono il Consiglio Superiore della Magistratura per il quale vale la regola dell' anche "subdolo cane non mangia cane" rendendo pertanto operativa la discriminante più grave di tutte: la differenza del Giudice da tutti gli altri cittadini delle Comunità, soggette alle stesse leggi (vale a dire che finora "nessun Giudice viene, può e deve essere mai intercettato da sensori nemici esattamente come tutti i cittadini di qualsiasi estrazione e appartenenza sociale che hanno tutti comunque gli stessi diritti, compresi quelli dell'indagato, colpevole o innocente, prima, durante e dopo tutte le sentenze di merito" che oggi sono almeno nove, talvolta tutte contrastanti e indiscriminatamente non risolvibili per mancanza di univocità del giudizio, sempre coperto da vizi soggettivamente composti).

15) Nessuna Organizzazione Giudiziaria pur anche competente nei contesti di Istruzione di Procedimenti avverso la Libertà Personale di inquisiti non ancora conclamati rei, potrà, come al punto 10) disporre di Forza Pubblica Dedicata (Polizia Giudiziaria o altra Provvigione Esecutiva),

a tal uopo finora discrezionalmente manovrata dall'occasionale giudice reso competente da qualunque nomina superiore improvvisata e non consapevole di consolidata sostenibilità di intervento limitativo di libertà personali legalmente praticabile anche da novello incaricato appena pervenuto ma non ancora impiantato nel Sistema su Concorso Pubblico, nel quale perverrà stabilmente soltanto al compimento del 60° anno di età; le capacità e prerogative del Giudice Inquirente (3+3+3) dovranno garantire il coordinamento di indagini e ricerche con il divieto di carcerazioni preventive, anche con rischi e pericoli di manipolazioni, fughe o trafugamenti di prove e documentazioni di fatto e di diritto a scarico o ad aggravio di responsabilità in corso di accertamento in comunanza di intenti attuativi di tutti i Giudici coinvolti ma non conformati a reciproche convergenze che risulteranno eventualmente negli Atti definitivi a processo, unico, incontestabile e non ricorribile da parte di PM, a causa della Improponibilità "ex modum excedo" che andrà a supportare la sostenibilità del Giudice nel Nuovo Ordinamento di Giudizio teste praticato ed avallato da coerente protocollo d'intesa, che non prevede riconquiste o riproposte di contraddittori di merito e di sostanza in ordine alla finora gaudente ma distrofica operatività giudiziale conforme alla adottabilità parallela di emissioni sentenziali compensative dei 9 gradi del giudizio di oggi, ma mai compensatorie di errori non volontari ma evidentemente compatibili con una praticabilità personale affaccendata a dirimere migliaia di contesti diversi e ben diversamente condotti e avvicendati verso soluzioni altrimenti proponibili o addirittura e drasticamente adottabili, per essere poi comunque contestate con Ricorso Preterintenzionale.

16) Ogni fuga o divulgazione o diffusione anche parziale o apparente ma non occasionale di notizie relative a procedimenti in corso attribuibili al Sistema e quindi alle Organizzazioni degli addetti (magistrati), Giudici compresi, comporta l'immediato decadimento di tutto il Corpo Inquirente incaricato, non solo parte o parti di esso, il quale verrà completamente sostituito, insieme alla Sede Operativa, con Decreto del Presidente della Repubblica che nominerà il succedente, composto da Responsabili tutti diversi e non conniventi coi precedenti che subirebbero lo stesso medesimo trattamento; tutto questo a garanzia della ineccepibilità e univocità di un'istruttoria mai avvicendata ad ibride interpretazioni di eventuali compromessi di comodo derivati da soggettive variabili suggerite ed avallate da componenti estranei alla imparzialità comportamentale tenuta da e fra addetti sconosciuti e non deteriorabili da considerazioni e suggerimenti provenienti dall'esterno del ciclo d'indagine per il consolidamento probatorio nei due sensi (Accusa e Difesa).

17) Danneggiamenti "ad personam" generati, procurati, provocati, ammessi, istituzionalizzati, prodotti, combinati, avvicendati preterintenzionalmente o pur anche casuali (o facoltativamente dirimibili fra i giudici stessi e magistrati appartenenti anche a gruppi ispettivi diversi per collocazione e confezionamento professionale), i quali esigeranno per Legge una "compensatio damni", saranno comunque a loro carico diretto e non più della Comunità, anche se dipendenti da praticabilità ex lege del Diritto circumnavigato su differenti posizioni o postazioni di ricerca e verifica anche evidentemente opposte o male (bene) interpretate dai gruppi stessi di Giudizio che potranno (dovranno) rivalutare di volta in volta eventuali cambiamenti di "mira" ispettiva, magari non conforme alle pratiche usuali ma coerentemente accettata dai partecipanti, anche non responsabili de quo.

Il Nuovo Sistema di Giudizio provvederà a dotarsi pertanto e obbligatoriamente di opportune convenzioni assicurative a proprio carico per il risarcimento di danni derivati dalle 3 (diverse) sentenze; la mancata Esecuzione del Diritto entro i 60 giorni consecutivi della Decisione, la Terza erogata appunto su sentenza finale, comporta l'immediato decadimento delle Sentenze e di tutto il Complesso Giudicante, Giudici e magistrati compresi, che verranno sostituiti con altri di diversa localizzazione, con regolare DPR parificato alla Norma, anche se di diverso Magistero.

18) Contraddittori di "aggiustamento" fra teorie praticabili nelle "ipotesi di Diritto" fra operatori di Giustizia, deducibili da organizzazioni di articoli compatibili con la sostenibilità dell'indotto giustificativo di tutto l'apparato indiziario e probatorio consultato dal Sistema, sono ritenuti non consolidanti e non legittimanti la gestione del procedimento; e la revoca di ogni praticabile procedura di condizionamento di tutta la sostenibilità del contesto come ad esempio le "ipotesi di reato" che sono tanto amate dall'apparato inquirente, è obbligatoriamente esplicitata dalla Norma di Avvicendamento che proibisce ed inibisce di cercare il (un) reato a spese della Comunità, da parte di Giudici o gruppi di essi appartenenti a Procure diverse soltanto a causa dell'accadimento di eventi compatibili con tali ipotesi che possono essere "liberamente pensate e proposte" esclusivamente in virtù dell'appartenenza al Sistema Giudiziario definitosi "competente" in materia ma non legittimamente sostenibile se non con la deduzione di congetture caratteristicamente idealizzate dagli "addetti" ma non conformemente commisurate alla effettiva praticabilità legale dei presupposti.

19) A consolidamento del disposto di cui al punto 18) viene istituito il Comitato di Probanza, nominato dal Consiglio di Giustizia di cui al punto 15, che dirimerà in anticipo le proposte di tutto il Sistema Inquirente sulla oggettiva sostenibilità di un indotto di ricerca inquisitoria su accadimenti ed eventi sostanzialmente assogettabili ad indagini per ipotesi di concorso in reati punibili; serviranno pertanto 30 giorni dal verificarsi degli effetti per poter produrre e inoltrare una richiesta di indagine, da parte di addetti in servizio d'ordine, a tale Comitato che darà Parere Conforme entro i successivi 60 giorni, trascorsi i quali non sarà più possibile presentare né richiesta formale né ricorso dubitativo evidentemente non accertabile, viepiù per la non tollerabilità di disponibilità della Comunità ad interazioni di "Iustitia Deficio" a causa di solerzie personali di addetti a caccia di personalizzazioni di contesti di possibile o sintomatico interesse mediatico spingi carriere.

20) La praticabilità della Gestione Personalizzata di Codici e Disposti ovvero la sostenibilità della Motivazione Soggettiva di decisioni giudiziarie derivate da "Extra quam suspicio" è abolita: nessun Organo di Giustizia o addetto, anche collegialmente proponibile o composto o commisurato tale, potrà mai più produrre inchieste, indagini, incriminazioni, ricerche, processi formali o verbali, procedimenti ispettivi, indagare soggetti, generare e verificare sospetti talvolta compiacenti e quant'altro produca la riduzione o la perdita anche temporanea della libertà personale, compresa quella maxi difensiva come il trafugamento o l'occultamento o la distrazione e detrazione di prove o riferimenti utili ad inchieste comunque non autorizzate dal Comitato di Probanza che potrà inderogabilmente annullare qualsiasi avviamento di procedimento ispettivo anche con la sospensione temporanea degli addetti compiacenti alla praticabilità soggettiva di taluni interventi di accesso all'avviamento di indagini a carico di situazioni ritenute

soggettivamente ma anche oggettivamente a rischio di manomissione della consistenza del reato e del suo contesto.

21) La praticabilità della propria interpretabilità anche oggettivamente soggettiva di Leggi, Decreti e Disposti prelevati e provenienti da Codici e Sistemi Legali scritti e vigenti, operativi ed applicabili-impugnabili, da parte del singolo giudice oggi abilitato tale per Concorsi e Titoli, è abolita; l'oggettiva interpretabile determinazione della soggettività di valutazione di un contesto sottoposto a verifica di consapevole destinazione di giudizio dai risvolti preterintenzionali, diretti ad una effettiva ma limitatamente concreta caratterizzazione formale nella concretizzazione di possibili ipotesi di reato, spetta comunque al Comitato di Probanza che revoca la Condizione di Oggettività Passiva attribuita e praticata finora dal Responsabile inquirente (il Corpo del Pubblico Ministero di oggi) che determina la percorribilità dell'indotto probatorio della sola "sua" (soggettiva) accusa, con spese e oneri a carico del Contribuente.

22) L'approntamento dell'Istruttoria da parte del Giudice Incaricato dal Gestore Responsabile (l'attuale Capo della Procura) che autorizza la procedura per il reperimento di tutti i sostegni della stessa (prove a carico e a discolpa e corredi), anche eventualmente prodotti o generati con formule viziate di colposa intromissione da parte dell'Autorità Inquirente, è ritenuto invalidato con responsabilità del Giudice e del Gestore che ne risponde in tutte le Sedi (Legali), durante i cui trattamenti e verifiche permangono la sospensione da ogni incarico compresa la pregressa attività inquisitoria eventualmente consolidata pur anche in diverse istruttorie e procedimenti in atto e in corso di avvicendamento probatorio.

L'intoccabilità catartica comportamentale richiamata costantemente dagli Operatori di Giustizia durante la generica praticabilità del Servizio Giudiziario acconsentito dalla nomina di Concorso che ha sempre generato la Sincreasia di "Casta", viene sancita dalla ispezionabilità non vincolata applicabile per "inducta suspicio" di tutta la frazione inquisitoria avviata e consolidata nei procedimenti, nei risultati e negli effetti coinvolgenti le tangibilità personali presenti e future di ogni indagato (ancora) presunto reo ma non ancora sottoposto a Sentenza di Legge.

23) La nomenclatura didattica che genera la praticabilità della terminologia appropriata collegata alla decisione processuale finale, attualmente determinata dalla denominazione dell'effetto ultimo di ogni procedura giudiziaria riunito nel termine "Sentenza", viene contestualmente sostituito con la generica attestazione di "Arbitrato" che compone un solo elemento della caratterizzazione della definizione complessiva di tutti i procedimenti istruttori, che verranno conclusi esclusivamente con 3 "Arbitrati" riuniti, i quali, ove di medesimo contenuto anche diversamente determinato, costituiranno la "Sentenza" che non potrà mai essere applicata se non stabilirà univocamente la medesima pena per il reato-delitto ascritto alle parti in causa. Questa procedura impedirà tutte le sentenze "leggere" che generano legittimi ricorsi che annullano "semplicemente" sentenze esecutive (passate in giudicato) con le quali sono state inflitte pene anche detentive, magari già scontate, ma non applicabili o addirittura non comminabili per gli arbitrati efficacemente diversi succedutisi durante tutte le istruttorie processuali effettuate nella struttura giudiziaria di avviamento e conclusione dei procedimenti che hanno poi generato solo "quella sentenza" finale ed esecutiva successivamente modificabile che ora diventerà uno dei 3 Arbitrati paritariamente consapevoli di costituzionale uguaglianza giuridica nella determinazione della pena ex "ius in opinione positus", normalmente praticato da

qualsiasi giudice sulla terra (appellato "Vostro Onore"), irrazionalmente determinato alla soggettiva sostenibilità sentenzioria occasionalmente contestabile soltanto con le regole mai ridiscutibili del "Sistema Giustizia" in vigore ovunque, recensivamente "a carbone":

24) Le procedure del sostentamento inquisitorio legate e generate dalla Ricerca di tutte le determinazioni processuali facenti causa, universalmente affidate alle Polizie Giudiziarie di ogni Sistema di Giustizia Civile e Penale, saranno condotte direttamente e personalmente dal Giudice titolare (i 3 incaricati ndr) di inchieste e procedimenti di conclamata obbligatorietà di Giustizia.

Gli incaricati affidatari delle procedure della fattispecie inquirente determinate (e comprese) dalle funzioni oggi attribuite al "Pubblico Ministero" saranno gli stessi medesimi 3 componenti il "Giudice", avallati da dispositivi integrativi preposti dall'Autorità secondo Norma, quali "assistenti giudiziari", non militari, consulenti ispettivi Terzi validamente inseriti nei sistemi di procacciamento di supporti delle indagini processuali, motivati dalle precise richieste indipendenti dei 3 "funzionari legittimi" e su direzioni note soltanto agli specifici addetti che ne rispondono davanti alla Legge come anonimi Studi Legali convenzionati col Sistema Inquisitorio.

25) La standardizzabilità della praticabilità sentenziale oggi determinata esclusivamente dalla soggettiva interpretazione dei dettagli legali da parte del Giudice, indifferentemente per colpevolezza, innocenza o quant'altro da esso stesso unilateralmente ritenuto equa provvigione di giudizio sul quale diagnosticare e poi redigere il proprio territoriale verdetto, anche ovviamente impugnabile e contestabile (con aggravio di spese etc.) in contraddittorio con Terzi aventi causa, verrà ritenuta aggravante di responsabilità a carico della personale gravidanza di intenti padronanti la applicabilità del costruito del giudizio contenuto in sentenza pur anche somministrata in odor di contrasto non preterintenzionale con altre e diverse proposte di riverifica procedurale delle attività d'inchiesta utilizzate a sostegno del proprio (del Giudice) squisito impegno ritenuto "professionalmente coerente col proprio doveroso Atto di Giustizia", mai opinabile da chiunque e da alcunché, Collegi Giudicanti diversi compresi, anche per i sostenuti attributi probatori acquisiti, determinanti la "appropriata conclamata certezza" costituente il pilastro della propria decisione finale, in ordine alla concreta sostenibilità degli atti assunti e depositati da tutti gli aventi causa, convenuti nelle indagini de quo ammessi o richiesti dal giudice concomitante stesso, del momento.

26) Nullità della Sentenza ovvero non applicabilità del Disposto Giudiziale (Arbitrato poi determinato a Sentenza) che stabilisca la inappellabilità definitiva: non è punibile nessun reato contestato o perseguibile che non venga avvicendato alla completa (dei 3 incaricati) raccolta di tutte le documentazioni derivate dalle procedure di indagine indipendenti, riunite, ispezionate, verificate e accettate dal gruppo, pur anche coi diversi indirizzi e ottenuti con modalità e metodi ispettivi legali suggeriti o previsti impropriamente accattivanti le prove documentali sostenibili e accettabili da accusa e difesa durante i dibattiti procedurali.

27) Nullità di Atti concomitanti retro attivati compensativi di avvenute perequate disposizioni preterintenzionali di rivalsa giudiziale: è l'effetto intransitivo generato da controversie di Concetto e di Diritto nella praticabilità di soggettive disamine e applicazioni del Giudice Titolare nei procedimenti disposti e di suoi propri successivi provvedimenti in apparente o effettivo contrasto di parificazione di impegni probatori assunti, precedentemente ricercati e soggettivamente consolidati con astruse e talvolta incoerenti (non formalizzate) attribuzioni

legali difficilmente contestabili a causa del ritenuto personalissimo proprio (del Giudice) lignaggio di derivazione, pur copiosamente e irriparabilmente non condiviso da colleghi e collaboratori anche apertamente in contrasto con talvolta disattese prerogative d'opinione; vale a dire che attualmente i contrasti (di pensiero e quindi di operato) fra Giudici producono sentenze non subalterne ai Disposti di Rappresentanza Giuridica da cui essi stessi dipendono, che non corrispondono comunque mai all'imperativa loro sottomissione alla Legge degli universali Dettati Costituzionali, ma ne alterano e amplificano enormemente le responsabilità personali a causa dell'assurda ma consistente logica della presunta propria inoppugnabile individualità (infallibilità) che determina altresì la "Costante Invasiva di Giudizio" generata dalla affermata incontestabilità di Diritto del Giudice alla propalazione di Disposti Giuridici soggetti sì a revocabilità apparente immediata ma soltanto dopo opportuna e non sanificante ristrutturazione del contesto ampiamente documentato da Collegi Giudicanti mai alternativi ma collateralmente proporzionati all'indotto sistematico avviato precedentemente alla ricerca di univoca motivazione: la realizzazione di una Sentenza Definitiva pur anche in contrasto con una coerente praticabilità di connessioni di logica differenziazione di colpevolezza o innocentismo a carattere descrittivo talvolta prosaiforme che delimita la consistenza dell'impegno scarsamente remunerativo nella determinazione del raggiungimento dell'obiettivo giudiziale; e questo a causa dei contrasti di pensiero fra e dei Giudici (vedi Colombo e Davigo) che incarcerano o liberano presunti colpevoli ma anche, fortunatamente (???) , presunti innocenti.

28) Viene instaurato il Diritto di Scelta di Indagine (Ius Investigationis) con la disponibilità della Legge, mai territorialmente delimitato o delimitante, da parte dell'inquisito, indagato, presunto colpevole e presunto innocente, sospettatamente o certamente coinvolto in presunti crimini (talora decisi da giudici disinvolti a caccia di notorietà etc.) della Giurisdizione di Indagine e di Giudizio che potrà essere dislocata in qualsiasi diversa posizione geografica analogamente soggetta allo stesso medesimo Diritto (Legge) ma con indiscutibile facoltà interlocutoria differenziata secondo il "castello di indagine consolidato" altrove ma con parificata solvenza inquisitoria d'ora in avanti non e mai determinante ai fini della "Sententia Iure" praticabile in tutti gli altri Distretti ad essa disponibili; tutto questo nella valutazione circospetta di intrusioni soggettive esterne (secondo valutazioni eterogenee e personalizzate di altri e diversi "Giudici") al dibattito sentenziatore opinionistico e mai oggettivo a causa di formazioni professionali diverse dai contesti testé condizionati.

29) Nessun Giudice potrà contestare e impugnare (o ricorrere contro) non convalidandole, le scelte di diversa localizzazione del procedimento da parte dell'indagato presunto colpevole e presunto innocente per i reati contestati e contestabili da tutti i giudici appartenenti all'Ordinamento Giudiziario in virtù del diritto alla consapevolezza del Diritto di Incolumità Giudiziaria fino alla sentenza definitiva passata in giudicato, pur anche nella localizzazione prescelta in virtù della propria presunzione di certa innocenza, non manipolabile congiuntamente e Terzi, da Giudici evidentemente, probabilmente e possibilmente non indipendentemente imparziali, come da obbligatorietà eticamente professionali talvolta assopite anche nelle dispute collegiali.

30) Nessuno dei 3 Poteri Costituzionali dello Stato può dirimere controversie sui punti 28 e 29 mentre la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato possono deliberare soltanto "Consigli di

Opinione" regolati dalle rispettive attribuzioni operative di diritto rivolte alla Presidenza della Repubblica ma le decisioni determinanti e definitive possono e devono essere emesse soltanto dal Presidente della Repubblica stesso in qualità di Presidente dell'Istituto Giudiziario e non possono essere né obiettate né osteggiate dai Giudici pena l'allontanamento immediato in virtù della loro capacità di coinvolgere ed esprimere dissensi scaturibili dalle rispettive esperienze professionali indirizzate talvolta e talora a dirimere soggettivamente, territorialmente, irresponsabilmente (affidandosi perentoriamente all'Istituto del facoltativo ma imperativo "Ricorso legale" nei 3 gradi di giudizio attuali) e onerosamente le questioni di Diritto con "leggero dimensionamento" delle gravità delle proprie condotte operative e responsabilità decisionali (vedi suicidi in carcere di indagati poi risultati e dichiarati innocenti etc. mentre i Giudici e tutto l'Apparato Inquirente responsabili sono ancora e sempre operativi e pensionabili).

31) Presunti e poi accertati "Errori" di Giudizio (sentenze già passate in giudicato, applicate ed eseguite) non saranno più considerati plausibili ed accettabili, divenendo quindi punibili perché dipendenti da motivazioni di responsabile superficialità operativa dagli Operatori, ritenuta apparente perché generata da procedure univocamente soggettive accomunate a gestioni liquidatorie dei procedimenti che verranno definite "di polvere" perché volatili a dispersione universale (*Gestio Pulvéris, in pulverem solutum*), mai collegate al Privilegio di Diritto attribuito dalla Legge al presunto reo, indagato e processabile, di dover essere ritenuto non colpevole o imputabile del delitto, oggetto di "verifica", fino a conclusione definitiva di tutte le prerogative delle precisazioni processuali che dovranno adesso essere tutte collimanti, mai compiacenti talvolta anche furbescamente, verso una onerosa impostazione comunque colpevolista che ora, in 3 diverse transizioni e gradi di giudizio, potesse o dovesse produrre sentenze esecutive controverse e controvertibili ulteriormente da Operatori di Giustizia diversi, pur consapevoli e orientati al "presunto discutibile" innocentismo di diritto fino a prova contraria (in *pulverem resolvi*).

L'analisi dei loro comportamenti nelle diverse caratterizzazioni territoriali e professionali potrà determinare e accertare direttamente prima, loro responsabilità nella praticabilità di procedure talvolta contrarie alla effettiva realizzazione di risultati concordemente diretti verso lo sviluppo di sentenze che non richiedano e non consentano più il Sostanziale Ricorso alla disputa legale dei gradi successivi di oggi, rifugio universale dei giudici.

32) La sostituzione, non eliminazione, di un Elemento del Giudice (dei 3 componenti il team di giudizio) per termine mandato, per abbandono e rinuncia, per delibera o comunque per motivi consapevoli di legittima applicazione di diritto, è resa obbligatoria dalla incompatibilità della delibera di nomina (per Decreto) con un prolungamento, anche motivato, di un mandato temporaneo soggettivamente compiacente procedimenti non assimilabili ad alcuna eccezionalità imponente ad alcunché.

33) Dispute fra Giudici (Guerra delle toghe) da dirimere nel consenso di reciprocità è sovrinteso dal Presidente della Repubblica e sottende comunque la sospensione dell'operatività del contesto soggetto a verifica di contrasto fra i giudici proponenti o in vizio di rigetto (reicere togam) sulla sostenibilità praticabile dello "jus petere quam ius obtinere", suscettibile di reiterazione degli effetti in virtù della assimilata proponibilità subalterna al contesto transitabile nel Diritto degli Atti soggetti ad esclusiva trattabilità da parte delle toghe (in *togam caput recipere*)

pretendenti causa, in difetto di quiescenza paritaria, in virtù del non obliterabile rigetto della opinabile (solamente dei e dai magistrati in servizio) determinazione di pensiero, concordemente sostenibile, del rapporto condizionato "fra la Vacca e il Puritano" e "il Magistrato e la Giustizia".

34) Revisione dei Processi: non è più praticabile da un solo Tribunale ma da tre non concomitanti e a dislocazione non promiscua, stabilita in almeno 600 km di distanza, dato che i Magistrati non possono determinare la Giustizia poiché essi stessi non sono sostenibili, né sostenuti, dal Diritto (di poterlo fare).

35) Custodia Cautelare: è abolito il pur anche praticabile compendio indiziario che compete alla sostenibilità accusatoria presunta dal Magistrato Incaricato (GIP) che non ha più facoltà di interrompere, ostacolare, modificare la costruzione della Difesa fino a discriminante validità probatoria (non indiziaria) del castello accusatorio prevaricato dal Giudice stesso sintomaticamente alla propria Teoria di avallo, che può soltanto procedere parallelamente con indagini non "distorsive" a carico del reato presunto, dato che il GIP non può determinare la Sentenza Finale (che punisce il colpevole del delitto-reato e non un innocente) ma richiamare soggettivamente in giudizio la Legge scritta, attingendo alla per propria "libera interpretazione" professionalmente consentita, con cui proporre condanna (od assoluzione) del reo per i delitti accertati, promuovendo poi pene-punizioni di "Diritto Preterintenzionale" contestabili su ricorso.

36) Il Nuovo Giudice può annullare qualsiasi provvedimento di ogni Organismo dello Stato che generi la sospensione anche temporanea di attività agricole, artigianali, industriali, commerciali, culturali e del turismo per motivi fiscali per l'apparente tornaconto di Bilancio prodotto dai conteggi eventualmente risultanti e pur anche probanti su avvicendamenti economici generati da promiscuità di verifica da parte di molteplici comunità di indagine incaricate all'uopo esclusivamente dall'Agenzia Fiscale dello Stato a Terzi; poiché l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, nessuno può fermare o interrompere nessuna attività che produca reddito di vita, se non nociva alla Comunità, non certamente riferibile ai Bilanci dello Stato provvisti di "numeri" contabili di comodo formati da "introiti recuperati dall'Evasione" che generano esclusivamente chiusure aziendali (e quindi non fughe di massa) e licenziamenti definitivi mai motivabili che comunque determinano prolungate crisi e disagi talvolta definitivi perché comunque sottovalutati dalle Organizzazioni dello Stato non coerentemente addestrate alla risoluzione dei delicati problemi gestionali di imprese private (che chiudono e fuggono dal Paese).

37) Il Nuovo Giudice ha l'obbligo di procedere civilmente e penalmente contro Organismi dello Stato che generano e producono Regole, Leggi e Ordinamenti contro il Lavoro e la sua organizzazione-gestione addebitando loro risarcimenti e compensazioni, andando a ripristinare il Diritto al Lavoro per tutti, consolidato dalla necessità di disporne e crearne per tutti.

38) Il Nuovo Giudice ha l'obbligo di verificare e far rispettare direttamente le Norme Antinfortunistiche che non impediscono di generare pericolo per gli operatori o disturbano il regolare prosieguo del Lavoro stesso, oltre a provocare cali e riduzioni produttive che generano i redditi di vita; ha anche l'obbligo di segnalare all'Organo dello Stato incaricato di provvedere, a spese dello Stato stesso, ad approvvigionare e rendere disponibile nei termini di sicurezza, tutto l'indispensabile per generare "produzioni protette" con l'avvicendamento di Organismi di Assistenza Tecnica Dedicata a carico dello Stato che metta in sicurezza le produzioni e i sistemi produttivi stessi per una concreta salvaguardia del Lavoro Effettivo e con un contributo

economico di tutti gli imprenditori che costituiranno fondi dedicati paritariamente allo Stato (50% privati e 50% pubblici) con cui si incrementerebbero sensibilmente nuove occasioni lavorative (nuovi posti di lavoro dislocati in tutto il territorio nazionale).

39) L'eventuale indagato di alcunché con sostenibilità inquisitoria dedotta o presupposta praticabile, ha diritto di scelta della Compagine Giudiziaria di procedimento a localizzazione stimata di garanzia, personale e di competenza requisitoria di concetto non fuorviante a causa di professionalità contrastanti (vedi ad esempio i personalissimi "dictata" di Davigo < > Colombo).

40) Il CSM in carica verrà sostituito da un Consiglio Giudiziario di Sintesi composto da 10 Elementi che avranno superato i 70 anni di età e dureranno in carica 3 anni; la scelta verrà effettuata dalla Presidenza della Repubblica fra i magistrati più anziani di maggior merito che verrà così ripartita: 5 di essi dalle Organizzazioni dei magistrati stessi e 5 dal popolo per mezzo di votazioni online con la sovrintendenza e controllo dell'UPR Presidenziale.

41) Nessun Magistrato (Nuovo Giudice) può intervenire (indagare o intercettare) nelle operazioni di Fiscal Drug Up, Recupero Fiscale Superiore, determinato e gestito dall'Amministrazione dell'Economia dello Stato per il "reintegro" di parti di fondi di spesa pubblica "eccedenti" la quantificazione ufficiale dei contratti derivati dagli appalti regolari e destinati ai "funzionari pagatori irrequieti" che, laureati nelle Facoltà di Economia Pura, siano condizionatamente abilitati al recupero di somme "sommegibili altrimenti destinate" agli operatori e funzionari "dedicati" che, dovutamente foraggiati, avrebbero comunque sottoscritto Impegni Economici Pubblici nei contratti d'appalto per Opere Pubbliche talvolta eccessivamente "costose"; in poche parole, nessun giudice avrà facoltà di incriminare Funzionari di Diritto, che provvedono a "recuperi fiscali intelligenti" surrogando discriminatamente operazioni transattive pretendendo "remunerazioni sommerse" concordate e gestite di comune accordo con la Comunità Finanziaria dello Stato che provvederà al recupero diretto per mezzo dell'incasso trasversale da parte del funzionario ufficialmente "corrotto o colluso" ma effettivamente unico restauratore delle opportunità dello Stato stesso al proprio reintegro-risarcimento nel labirinto procedurale delle Norme di Accesso al Recupero Crediti anche perequativi, pur anche sopportando talune spese accessorie delle coerenti azioni avviate per ripristinare un Diritto.

Ciò produce il duplice vantaggio di dirimere effettivamente controversie economiche trans attivamente composte con controparti attive, ignare di corrispondere remunerazioni coatte precedentemente concordate col "funzionario finto compiacente" con la coerenza del "dovuto praticabile" perché a carico dell'Ente Appaltatore (lo Stato) con l'effetto di "strangolarne", a proprio dire, la propria convenienza economica, e in secondo luogo far conoscere senza ombra di dubbio alla Magistratura eventualmente Inquirente le identità di imprenditori e soggetti giuridici responsabili, "poco corretti" e comunque favorevoli a "manipolazioni intelligenti" delle proprie offerte di partecipazione ad appalti pubblici "privilegiati" perché formulati di comune accordo con funzionari corrotti che, nella realtà e al contrario dell'apparente comportamento delittuoso, recuperano e versano allo Stato tutte le somme distolte col proprio comportamento volutamente accondiscendente alla malversazione, onde meritare la fiducia di corruttori e specialisti di reati contro l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, i quali sparirebbero dalla circolazione entro brevissimo tempo a causa della consistente possibile probabilità di finire

sotto inchiesta per mancanza di "logica sicurezza contrattuale" generata dal dubbio sulla effettiva "qualità" dei funzionari incaricati delle "trattative".

42) L'Indipendenza del Giudice viene sostituita con la "Responsabilità di Principio" per la regola che la Giustizia amministrata dal Giudice soggettivamente, lo rende Responsabile davanti alla Legge e professionalmente dipendente dai propri atti finali esecutivi (Arbitrati e Sentenze) in tutti i gradi di giudizio sui quali non può porre ipoteche personalizzate con il prospettato impiego da parte di colpevoli o innocenti dell'Istituto del "Ricorso" assistito che non lo libera dalla propria responsabilità nelle procedure e composizioni dei procedimenti inquisitori anche precedenti a lui affidati che non delimitano comunque una evidente vacanza di complementi culturali idonei e necessari per ottemperare degnamente al "Servizio di Giustizia", come ad esempio la non assonanza professionale dei Magistrati Davigo e Colombo che fa ritenere una "fortunata coincidenza" finire sotto giudizio del Colombo piuttosto che del Davigo (dialettica ed espressionismo - contenuti + premesse + tanta retorica = Politica Pura) e viceversa, per motivi di incompatibilità professionale che fanno ritenere un indagato colpevole da uno dei due (con riferimento e dissertazione su Articoli di Codici disseminati) e innocente dall'altro, pur con gli stessi atti e pratiche documentali acquisiti e portati in giudizio, a verberio concluso; come a dire che un imputato può ritenersi fortunato se commette un reato contestabile in un Tribunale dello Stato piuttosto che in un altro, di giurisdizione diversa (come ad esempio Pontedera o Agrigento, o Torino o Messina, e così via), nei quali verrebbe assolto o condannato irrimediabilmente ed eventualmente per soli 20 anni, se dimostrato colpevole (confermando così una "sopportevole compiacenza" dei Giudici verso esseri umani ritenuti comunque "forme degradate di improbabile consistenza energetica riutilizzabile").

43) Tutte le procedure di adeguamento dei metodi e sistemi ispettivi, di verifica e condizionamento di contenuti probatori nei procedimenti contro reati ed a carico di esecutori materiali anche presunti, sono da ritenersi soggetti a inconcludenti e dispersive metamorfosi di indagini a ispezionabilità comparata fra gli svariati Organismi para giudiziali dello Stato, aventi causa procedurale di verifica degli Atti Processuali eventualmente concomitanti e consolidati alle esposizioni-dimostrazioni finali dei fatti nel contesto delle classi accusatorie o liberatorie di tutte le accidentali controversie di fatto ma non di Diritto costituenti le coordinate del Carico di Responsabilità da dirimere nei due sensi: colpevolezza od innocenza; tali procedure verranno quindi riunite, conglobate e gestite da un unico Organismo di Consulta Giudiziaria i cui componenti verranno scelti, impegnati e poi liberati ed esonerati dall'incarico di Stato, con le stesse prerogative, forme e formule di partecipazioni e responsabilità delle Giurie Popolari Determinanti.

44) Tutti i Magistrati che partecipano alla gestione della Specifica Fase Deliberatoria di procedimenti di Giustizia hanno l'obbligo dell' Osservanza Giuridica di Servizio che compone la sostenibilità praticabile del Diritto-Dovere di (servire la) Giustizia che pretende ed esige quanto segue, senza alcun richiamo a becere deontologie di gruppo:

- a) Nessun Magistrato può esprimere idee politiche (per farlo, si dimette);
- b) Nessun Magistrato può partecipare a dibattiti politico-culturali nei Media;
- c) La Magistratura, indipendente, dirime esclusivamente problemi di Giustizia che competono a delitti civili e penali su cui vengono applicate le determinazioni di Legge valide e vigenti;

- d) Il Magistrato non sconfinava mai dai propri compiti istituzionali (per farlo, si dimette);
 - e) Il Magistrato non compete mai con altri Magistrati e non dibatte mai sui propri incarichi-doveri;
 - f) Il Magistrato non discrimina mai nessuna situazione-comportamento con altre simili;
 - g) Il Magistrato non concede interviste, pubbliche o private; domanda a Terzi;
 - h) Il Magistrato non ha Immagine Pubblica; fa solo un lavoro, che è pubblico;
 - i) Il Magistrato non parla: espone; mai pubblicamente;
 - l) Il Magistrato non cerca consensi e non si fa notare, per qualsiasi motivo, soprattutto quando non è in servizio o è fuori Sede per lavoro;
 - m) Il Magistrato non discerne, indica;
 - n) Il Magistrato non sceglie, propone;
 - o) Il Magistrato non opera od esegue o dispone; suggerisce per iscritto termini e determinazioni legali applicabili al caso da lui trattato, al proprio Gestore di riferimento;
 - p) Il Magistrato non ha volto o connotati fisici;
 - q) Il Magistrato non ha e non accetta rapporti di nessun genere, tipo e qualità nemmeno con colleghi e conoscenti;
 - r) Il Magistrato non ha amici, vicini o lontani e non comunica con parenti e conoscenti;
 - s) Il Magistrato è il "Nessuno" di omerica identità.
- 45)** Fatta salva l'assoluta proprietà del proprio libero pensiero in merito alla propria professione che non è certamente collegata ad arricchimenti personali, il Magistrato è comunque, per propria scelta indipendente, anche se consigliata da parenti vicini o lontani, un personaggio pubblico.
- 46)** Il Magistrato (non Giudice) infine, confermerà ad ogni triennio l'appartenenza al mandato sostenendo l' "impegno determinante" per la continuità dell'incarico nel Sistema, partecipando alla convenuta sostenibilità dell'entrata nell'indotto magisteriale a suo tempo acquisito col medesimo "Esame di Accesso" alla Servitù Giudiziale sottoscritta, con l'accettazione alla rituale conferma alla propria determinazione soggettiva di 10 Sentenze (Arbitrati proposti) in fase di definizione da parte di altrettanti tribunali nei successivi 3 mesi, delle quali almeno 9 dovranno risultare oggettivamente conformi e univoche, non contenendo comunque alcuna motivazione all'uso incondizionato del "Ricorso" per indebita praticabilità inquisitoria con deviazione documentale presunta; la non corrispondenza di 2 quesiti ai 10 sottoposti alla disquisizione concordata, farà "decadere" il Magistrato a semplice "Collaboratore di Giustizia" per i successivi 3 anni, con incarichi collaterali e accessori in diverso apparato di supporto legale.
- 47) Limitazione della Pena per "Non Ricorso".** La Giustizia, incollata al senso umanamente unanime di "caduco incrocio di intenti propiziati alla congetturata composizione del Diritto rivolta ad una composta (giusta?) risoluzione di controversie e dispute organizzate ad una sicura equa ripartizione di colpe nell'attribuzione dei castighi per reati e delitti contro persone e cose", non è mai divisibile in quantità progettabili ma discriminatamente "suddivisibile" in opzioni proceduralmente concordabili in zone di concomitanze incrociabili con arbitrati diversamente intercettabili verso alternative di Diritto componibili a quo, onde mitigare i danni supremi di cattive o diverse interpretazioni di Leggi, Regolamenti ed Articolazioni squisitamente retorici dei manuali reclamati in giudizio da tutta l'Organizzazione Giudiziaria in movimento che, generando talvolta distorsioni di interpretazioni soggettivizzate, compone e dispone determi-

nazioni finali (Sentenze) possibilmente mitigabili con parsimoniosa suddivisione di addebiti altrimenti (sovra) caricati soltanto su ignaro capro espiatorio non condiviso da tutta l'Organizzazione Giudicante (compresa Accusa e Difesa) attivamente comportamentata al residuo margine giudiziale del "Ricorso Conforme" successivo.

E dato che **la Giustizia non è divisibile e l'Ingiustizia distrugge**, nella panacea di diversificazioni e rivendicazioni collegate alla Resa dei Conti finale, è validamente improntabile un connubio di condizionamenti suggeribili alla decisione definitiva da parte degli Organi Giudicanti che **hanno l'obbligo di somministrare le pene**, affinché suddividano le somme dei disposti punitivi dei reati accertati, convenuti ed addebitati, ai (sui) responsabili accreditati, in maniera correttamente restrittiva delle quantità "di castigo" valutate e consolidate nel dibattito di Giudizio, "in vitatum appellatio", aggirando (evitando) il consueto Ricorso; vale a dire per esempio che in taluni procedimenti civili e penali nei quali venga accertato e addebitato il "delitto-reato" in comunità di differente ampiezza di colpevolezza attribuita o somministrabile ai singoli rei, va applicata la "puncta parsimoniae poenae", la media della parsimonia della pena che remunera la regolarizzazione della limitazione dell'uso della struttura dell'Istituto del Ricorso in tutte le fasi della sua concordata funzione onde rendere comunque riduttiva la sua "propedeutica" consistenza nel preconcorso già incluso dal Giudice stesso della obbligatorietà dei passaggi strutturali della Sua Soggettiva Scelta della pena (castigo) comunque comminata che pretende, sempre, il ricorso al "Ricorso" a cui non si dovrà più accedere o considerare, per impedimento stabilito dalla Legge (Nuovo Reg. di Conformità), suggerito dall'art. 47 del presente disposto.

48) Il Presidente della Repubblica può dichiarare decaduto il Potere del Giudice e determinare - stabilire l'intercettibilità di qualsiasi Operatore di Giustizia con 3 contestuali Avvisi di Diritto al Consiglio Superiore della Magistratura (ancora) operativo, di cui è Presidente a tutti gli effetti; dopo 3 (tre) dinieghi consecutivi, anche se "validamente" circostanziati, decade automaticamente tutto l'Istituto, la cui funzione sarà sostenuta "ex tempore" dal Presidente stesso, fino a nuova rinomina stabilita entro i successivi 90 giorni con le medesime modalità di Legge.

Da ultimo, l'opprimente scansione di tutto il contesto esposto (Iura Re), universalmente (ma anche diversamente) concepito, sviluppato e praticato, con anche qualche eventuale integrazione di taluni articoli del contesto stesso, è resa sostenibile e imponibile dall'attuale Sistema di Giustizia, convenuto e praticato finora, a causa della congrua e ben sostenuta mancanza di facoltà di generare, produrre e praticare intenti di Diritto Efficiente (Giustizia), oltretutto sempre improposti perché pericolosi come da "grave atque extrema verba", a causa della mancanza di una conducibilità-gestione della "quaestio iure" che renda "convexus" (concavo e convesso allo stesso tempo) il Sistema, a rivedere se stesso; dovranno essere rivelati e scontornati contrasti e direzioni spurie di "somministrazioni di Diritto improprie" e a "demersa vitia", sostenendo e vestendo addosso ad ogni esperimento-tentativo una poco pratica ma coerente gramaglia che ponga l'inizio (dopo la fine di un metodo) di una ricreazione di intenti scremati delle vecchie concezioni consortili di Sistema Affaccendato *de quo*, obsoleto e progressivamente irresponsabile perché privo di nemmeno occasionale "victima honoraria" (come un intoccato giudice con qualche, risultata sempre poi, iniqua sentenza, devastante di vite e di diritti), la quale si dimetta umilmente e non gradatamente (oggi soltanto per la raggiunta età pensionabile di diritto del Giudice ma comunque da esso stesso scelta) dal proprio Contenzioso (e

incontestato-incontrastato) Operato, compiacente ad una continuativa propensione al consumo del "Carbone di Giustizia" oltremodo discriminante (per la propria soggettiva e congenita praticabilità del Diritto) e sempre più disincrono con le aspettative di un mondo che merita ed attende di godere della normale aria respirabile in una "classica" atmosfera di "Diritto alla Giustizia" indifferente ai Sistemi od Organizzazioni di Sistemi perequati dalle virtù umane che non saranno mai conformi a tale (im)praticata "Norma, (non Forma), del Diritto" di tutti.

Fermo restando che il Giudice, prima Magistrato (e o non magistrato) applica da sempre la propria "politica di Legge" mai di Giustizia perché soggettivamente intesa ed intercettata dal proprio convincimento personale e successivamente professionale, la Legge si tramuta in obbligo che lo costringe a scegliere e distinguere fra "opinione personale o schiavitù di giudizio" che lo inchiodano alla sua propria responsabile personalità geneticamente composta verso la "propria oggettiva equiparazione del Diritto alla Convenzione di Giustizia" che non permette né deroghe né contraffazioni di intesa (con se stesso), tutte scaturibili da contrasti con "proposte alternative procedurali e comportamentali" non opposte o contrarie, ma soltanto "Diverse" dalle Sue, e ne condiziona irrimediabilmente la Sicurezza di Giudizio universalmente da Lui pretesa, la quale viene sovrastata, superata e talvolta ignorata perché determinata in assoluto dalla propria Individualità Latente che sancisce definitivamente la diversità delle proprie sentenze unilaterali rispetto a quelle, diverse per lo stesso caso se ad essi affidato, degli altri Giudici, **(che d'ora in avanti dovranno essere trini)** andando a costituire una "lectio iniquitatis" di castigo o liberazione che cambiano comunque le vite intersecate con la sua che quando sbaglia, non accetta nemmeno commenti che condurrebbero comunque a confermare il saggio detto popolare che dice (eludendo): "ne sa più il Papa e il contadino che non il Papa solo". Ecco perché il Giudice di oggi è il "miglior politico per eccellenza", perché non paga mai (obietta e contesta, articoli di legge alla mano da lui scelti).

E le ipotesi che le demagogiche o retoriche obiezioni di coloro che potrebbero sostenere, non di comune accordo ma con personale convinzione univoca, che con 3 Giudici in uno, nessuno potrà mai essere condannato anche per un reato che ha realmente commesso, tali ipotesi si avvereranno soltanto per volere di uno, o due dei tre Giudici incaricati-responsabili perché, a verdetto unanime, la pena o l'assoluzione saranno secondo le disposizioni della Legge (o meglio degli articoli di Legge scelti dal Giudice stesso); questo impedirà tassativamente che un **solo innocente paghi per colpa di un proprio Giudice** (poiché non ha avuto la "fortuna" di averne un altro, e magari anche con tutti i Ricorsi di Legge, ancora più iniqui); ed è certo che il vero colpevole pagherà il suo debito su Ricorso Coatto imposto di altri tre Giudici presso la Presidenza della Repubblica, e con la stessa procedura ove ammessa e praticabile gratuitamente?

Senza pentimenti o recriminabili condizioni di indugio non appropriate al contesto, espressamente divulgativo, con un pervicace pensiero al rinnovamento strutturale di una verace contro direzione della più importante protesi (la Giustizia oggi ancora a Carbone) di sopravvivenza degli Stati (Giustizia migliore = sviluppo universale), con augurio di coerente presa visione delle (poco) contestabili condizioni-conclusioni esposte e suggerite al rinnovamento doverosamente praticabile, mi rimetto alla determinazione del rendiconto finale: **basta carburanti non conformi per una Giustizia ancora a carbone.**

Dalla Ricerca, Paolo Canevese